

Roma, 10 aprile 2020

Prot. N. 146 /2020/SG

**Ai Segretari Generali Regionali e Territoriali  
Ai Segretari Regionali e Territoriali  
Ai coordinatori nazionali s.a.s.  
funzioni centrali**

**Oggetto: conversione in legge del decreto “Cura Italia”. Prima analisi al testo del ddl n. 1766**

*Care colleghe e cari colleghi,*

ieri pomeriggio il Senato ha licenziato il testo del disegno di legge n. 1766 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Nell’inviarvi il testo del maxi emendamento sul quale è stata votata la fiducia vi segnaliamo le modifiche di maggiore interesse apportate al d.l. 18/2020. Appena il disegno di legge avrà terminato il suo iter legislativo vi invieremo una disamina più approfondita.

Anzitutto va premesso che, al fine di razionalizzare le numerose disposizioni intervenute sino ad oggi, sono stati inserite nel testo del decreto alcune norme contenute nei decreti legge n. 9/2020, n. 11/2020 e n. 14/2020, che vengono conseguentemente abrogati. In considerazione dello stato di emergenza si prevede, inoltre, che i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza compresa tra il 10 febbraio e il 31 agosto 2020 sono prorogati di tre mesi a decorrere dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

La scelta di contenere il numero degli emendamenti ammissibili e di limitare le modifiche previste dal maxi emendamento ha finito per ridurre le possibilità di cambiamento del decreto legge 18/2020. Le numerose osservazioni pure effettuate dalla RGS potrebbero richiedere modifiche della Camera dei Deputati da apportare al testo. Se così sarà lo stesso dovrà tornare in Senato per l’approvazione definitiva. Allo stato attuale non possiamo non rilevare come non siano stati recepiti molti degli emendamenti suggeriti dalle OO.SS. volti ad estendere l’area di applicazione dei benefici previsti dal DL 18/2020. Anzi, per l’esigenza di dare celere applicazione a molte norme previste dal provvedimento, vengono limitate

Fra le misure più importanti riguardanti il **comparto sanità** si segnalano:

- La **possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a 6 mesi** (prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza fino al 31.12.2020) a tutte le professioni sanitarie sia del comparto che mediche, prevista dall'art. 1 del d.l. 14/2020, viene confermata ed **estesa agli operatori socio-sanitari**. Si chiarisce che l'attività di lavoro autonomo prestata durante lo stato d'emergenza, nei limiti di durata della stessa, integra il requisito dell'anzianità lavorativa richiesto per accedere alle procedure straordinarie di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
- La **possibilità di conferire incarichi di durata non superiore a 6 mesi**, prima prevista per il solo personale infermieristico collocato in quiescenza, **viene estesa a tutto il personale del ruolo sanitario del comparto sanità e agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza**.
- La **possibilità di conferire incarichi individuali a tempo determinato al personale sanitario** (ex art. 2 del d.l. 14/2020), previa verifica dell'impossibilità di assumere personale anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, viene confermata ed **estesa agli operatori socio-sanitari**. Inoltre si prevede che tali incarichi, della durata di un anno e non rinnovabili, possano essere conferiti attraverso procedure comparative di selezione, per titoli o colloquio orale oppure per titoli e colloquio orale, per le quali sono previste forme di pubblicità semplificata, quali la pubblicazione dell'avviso solo sul sito dell'Azienda che lo bandisce e per una durata minima di cinque giorni.
- Si conferma la possibilità di rimodulare o sospendere le attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, comprese quelle erogate in regime di libera professione intramuraria, al fine di consentire un utilizzo prioritario del personale sanitario nella gestione dell'emergenza, sia nelle strutture pubbliche che private. Viene confermato, inoltre, che ai professionisti impegnati a far fronte all'emergenza, non si applichino le disposizioni sui limiti massimi di orario previste dal CCNL a condizione che venga loro concessa una protezione appropriata, secondo modalità individuate mediante accordo quadro nazionale, sentite le RSU e le OO.SS. maggiormente rappresentative.
- Viene **riscritto l'art. 14 del d.l. 18/2020, in tema di sorveglianza sanitaria, coordinandolo con l'art. 7 decreto-legge 14/2020**. Di conseguenza si prevede che la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva o che rientrano da aree ubicate al di fuori del territorio italiano non si applichi agli operatori sanitari, agli operatori dei servizi pubblici essenziali e ai dipendenti delle imprese che operano nell'ambito della produzione e dispensazione dei farmaci, dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori.

Tali lavoratori, sottoposti a sorveglianza, sospendono l'attività nel caso di sintomatologia respiratoria o esito positivo per Covid-19.

- Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri viene istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020 destinato all'adozione di iniziative di solidarietà in favore dei familiari di medici, personale infermieristico e operatori socio-sanitari che, durante lo stato di emergenza, abbiano contratto in conseguenza dell'attività di servizio prestata una patologia alla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o "come concausa" del contagio da COVID-19. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri saranno individuate le modalità di attuazione di questa norma.

Per quanto concerne le norme speciali in materia di **assegno ordinario e trattamenti di integrazione salariale** introdotte dal DL Cura Italia sono apportate le seguenti modifiche:

- **In caso di richiesta di accesso all'assegno ordinario erogato dal Fis non sono più previsti l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che, ai sensi dell'art. 19, comma 2 del d.l. 18/2020 dovevano essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.** Pertanto i datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale previsto dal d.lgs. 148/2015. In merito alle semplificazioni procedurali relative ai limiti temporali di presentazione della domanda e alla verifica della sussistenza delle causali si conferma la deroga alle norme del d.lgs. 148/2015.
- **Si estende la platea dei lavoratori coperti dall'assegno ordinario** includendo, oltre a quelli assunti alla data del 23 febbraio, anche i lavoratori assunti dal 24 febbraio al 17 marzo e si conferma la deroga al requisito di un'anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data di presentazione della domanda di concessione dell'assegno.
- Si introduce una norma specifica per i datori di lavoro che occupano più di 5 dipendenti nelle unità produttive situate nei comuni individuati nell'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 nonché per quelli che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei comuni suddetti, con esclusivo riferimento a quei lavoratori che, essendo residenti o domiciliati nei Comuni medesimi, non possano in alcun modo prestare la propria attività lavorativa. Per questi datori, che già hanno beneficiato degli assegni ordinari ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge 9/2020, si prevede la possibilità di accedere all'assegno con causale "emergenza COVID-19" per un periodo aggiuntivo non superiore a tre mesi. Tale trattamento (al quale non si applica il tetto aziendale previsto per le prestazioni erogate dal Fis in base al quale esse sono determinate in misura non superiore a dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro) è riconosciuto nel limite massimo di spesa pari 4,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio di tale limite di spesa e qualora emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica, non prende in considerazione ulteriori domande.

- Considerata l'emergenza epidemiologica in corso, **le disposizioni relative agli ammortizzatori sociali contenute nel D.L. 18/2020 si intendono estese ai datori di lavoro su tutto il territorio nazionale sino al mese di agosto 2020 anche qualora nel medesimo periodo procedano, o abbiano proceduto a partire dal 24 febbraio 2020, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso** (in deroga agli articoli 20, comma 1, lettera c) e 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81). Di conseguenza si estende la platea dei potenziali beneficiari degli ammortizzatori sociali disciplinati dal "DL Cura Italia".
- Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi gli enti del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nel caso in cui non abbiano aderito al Fis e quindi non siano applicabili le relative tutele, potranno **riconoscere il trattamento di integrazione salariale in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro anche con riferimento ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020** oltre che a quelli già in forza alla data del 23 febbraio 2020 (anche in questo caso si conferma l'esclusione del requisito dei 90 giorni di anzianità lavorativa già previsto dall'art. 22 del d.l. 18/2020). Inoltre, la **possibilità di derogare all'obbligo di accordo con le OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale, necessario ai fini dell'attivazione della Cassa integrazione in deroga**, oltre che ai datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti (come prevede il vigente art. 22 d.l. 18/2020) è **estesa anche ai datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19.**

Per quanto riguarda le misure a tutela della **disabilità** introdotte dal DL Cura Italia segnaliamo le seguenti modifiche:

- Il **diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** riconosciuto dall'art. 39 comma 1 del d.l. 18/2020 ai lavoratori in condizione di disabilità grave (ex art. 3, comma 3 legge n.104/1992) o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona gravemente disabile (a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione) è **esteso alla fine del periodo dell'emergenza (in luogo del 30 aprile 2020)**. Sia questo diritto che la priorità nell'accoglimento delle istanze per lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità di lavoro agile stabilita in favore dei lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa (ex art. 39 comma 2 del d.l. 18/2020) vengono estesi anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse.

- Viene introdotta una modifica all'art. 26 comma 2 del d.l. 18/2020 prevedendo che, fino al 30 aprile 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (ex art. 3 comma 3 legge 104/1992) nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 104/1992 **l'assenza dal lavoro equiparata a ricovero ospedaliero debba essere disposta dalle competenti autorità sanitarie nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali.** La modifica introduce altresì un obbligo di editare i riferimenti di tali certificazioni, con la precisazione che al medico di assistenza primaria non è imputabile alcuna responsabilità, neppure contabile, nel caso in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito compiuto da terzi.
- **Per il personale della polizia locale il beneficio delle 12 giornate aggiuntive di permesso ex legge 104/1992 si intende riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente e con le preminenti esigenze di interesse pubblico da tutelare.**

Il divieto di **recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (ex articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604) indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza**, stabilito, dall'art. 46 del d.l. 18/2020, per la durata di 60 giorni a partire dal 17 marzo, non si applica alle ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

Si segnalano, infine, le sottostanti modifiche di specifico interesse per **il pubblico impiego**

- Viene introdotto un nuovo comma all'art. 87 prevedendo che, fino al termine dell'emergenza e comunque non oltre il 30 settembre 2020, **i dipendenti pubblici possano cedere, in tutto o in parte, i riposi e le ferie maturati fino al 31 dicembre 2020 ad altro dipendente della medesima amministrazione di appartenenza**, senza distinzione tra le diverse categorie di inquadramento o al diverso profilo posseduto. La cessione, ammessa anche in deroga a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali vigenti, è comunicata in forma scritta al dirigente del dipendente cedente e a quello del dipendente ricevente, è a titolo gratuito, non può essere sottoposta a condizione o a termine e non è revocabile. Si specifica inoltre che restano comunque fermi i termini temporali previsti per la fruizione delle ferie pregresse dalla disciplina vigente e dalla contrattazione collettiva.

- Alla luce dell'abrogazione del d.l. 19/2020 vengono apportate alcune modifiche al testo vigente dell'art. 87: si prevede che, anche con riferimento ai periodi di assenza dal servizio imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico adottati in vigore dell'abrogato art. 3, comma 1, del d.l. 6/2020 e dell'art. 2, comma 1, del d.l. 19/2020, qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni possano motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio solo dopo aver utilizzato gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva; si conferma che per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero e che per tali periodi non opera la decurtazione del salario accessorio prevista per i primi dieci giorni di assenza dal d.l. 112/2008.
- Al fine di semplificare le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego per rispondere all'esigenza del ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni si prevede in via sperimentale e comunque con effetto fino al 31 dicembre 2020, **l'adozione di un regolamento, da adottare entro il 31 luglio 2020 su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, finalizzato ad aggiornare la disciplina regolamentare sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità di svolgimento dei concorsi** di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alla luce di tale aggiornamento le procedure concorsuali potranno essere volte a valorizzare e verificare anche il possesso di requisiti specifici e di competenze trasversali tecniche e attitudinali, incluse quelle manageriali per le qualifiche dirigenziali, coerenti con il profilo professionale da reclutare. I concorsi, ove possibile, saranno svolti con l'ausilio di strumentazione informatica e con l'eventuale supporto di società e professionalità specializzate in materia di reclutamento e di selezione delle risorse umane. Si prevede, inoltre, che ai fini del superamento del periodo di prova previsto dai ccnl la pubblica amministrazione rediga una relazione finale sull'esperienza professionale e sulle competenze attitudinali dimostrate dal dipendente. Tale ultima previsione non è derogabile dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Vi terremo puntualmente informati sull'iter di approvazione del provvedimento.

Fraterni saluti.

Il Segretario Generale  
Maurizio Petriccioli

*All: testo maxi-emendamento*